

**D.L. 26/04/2013, n. 43**

**Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.**

**Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 aprile 2013, n. 97.**

Epigrafe

Premessa

Capo I

NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE NONCHÉ A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA

Art. 1 *Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio*

Art. 2 *Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo*

Art. 3 *Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione Campania*

Art. 3-bis *Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella regione Puglia*

Art. 4 *Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli*

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

Art. 5 *Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015*

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E IN MOLISE NONCHÉ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE

Art. 5-bis *Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello stretto di Messina*

Art. 5-ter *Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti*

Art. 5-quater *Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova*

Art. 6 *Proroga emergenza sisma maggio 2012*

Art. 6-bis *Deroga al patto di stabilità interno per il sisma in Molise*

Art. 6-ter *Incrementi di superfici in sede di ricostruzione*

Art. 6-quater *Soddisfazione della verifica di sicurezza*

Art. 6-quinquies *Deroga al patto di stabilità interno per i comuni e le province colpiti dal sisma*

Art. 6-sexies *Assunzioni di personale*

Art. 6-septies *Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012*

Art. 6-octies *Perdite d'esercizio anno 2012*

Art. 6-novies *Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012*

Art. 6-decies *Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia*

Art. 7 *Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie»*

Art. 7-bis *Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*

Art. 7-ter *Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria nazionale*

Art. 7-quater *Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011*

Art. 8 *Norme per la prosecuzione delle attività di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo*

Art. 8-bis *Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da scavo*

**Art. 7-bis Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo** <sup>(47)</sup>  
**In vigore dal 26 giugno 2013**

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuità, il CIPE può altresì autorizzare l'utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. <sup>(50) (51)</sup>

2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. <sup>(48) (49)</sup>

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 98,6 milioni di euro per l'anno 2013.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. <sup>(48) (49)</sup>

(47) Articolo inserito dalla *legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71*.

(48) La Corte costituzionale, con sentenza 19-28 maggio 2014, n. 145 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, commi 3 e 5, nella parte in cui riserva allo Stato il maggior gettito tributario derivante da tali commi riscosso nell'anno 2013 nell'ambito del territorio della Regione siciliana.

(49) La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 28 maggio 2014, n. 145 (Gazz. Uff. 4 giugno 2014, n. 24, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7-bis, commi 3 e 5, promossa in riferimento all'art. 43 del R.D.Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 - convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2 - ed al principio di leale collaborazione.

(50) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, vedi l'art. 4, comma 8, D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 2014, n. 164.

(51) Vedi, anche, la *Deliberazione 2 agosto 2013, n. 50/2013*, l'art. 1, comma 254, L. 27 dicembre 2013, n. 147, la *Deliberazione 6 febbraio 2014, n. 1/2014*, la *Deliberazione 20 febbraio 2015, n. 22/2015* e la *Deliberazione 6 agosto 2015, n. 78/2015*.